Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Venerdì, 16 agosto 1929 - ANNO VII** — **Numero 190**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2060.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1418.**

Approvazione della convenzione modificativa di quelle vigenti col « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata l'unita convenzione in data 22 febbraio 1929-VII modificativa di quelle stipulate alle date 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione modificativa di quelle stipulate alle date del 22 febbraio 1926 e del 7 febbraio 1928 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

PREMESSO:

che con convenzione in data 22 febbraio 1926, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, la Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, per la durata di anni dieci, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 25,850,000;

che con convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della suddetta convenzione 22 febbraio 1926 fu prorogata di un anno restando perciò stabilita in anni undici a cominciare dal 1° gennaio 1926;

che con convenzione in data 7 febbraio 1928-VI, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1928-VI, vennero apportate alcune modificazioni alla su citata convenzione 22 febbraio 1926, nei riguardi dell'assetto e delle caratteristiche delle linee, fermo restando il contributo statale stabilito dalla stessa convenzione 22 febbraio 1926;

riconosciuta l'opportunità, per le mutate condizioni dell'economia nazionale e per nuovi orientamenti dei traffici marittimi, di dare una nuova sistemazione alle linee dell'India e dell'Estremo Oriente e di istituire, in via di esperimento, una linea per la Palestina;

FRA

il tenente generale, ispettore delle Capitanerie di porto, cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

ED

il signor capitano Giuseppe Premuda fu Massimiliano, direttore generale della Società di navigazione « Lloyd Triestino » sedente in Trieste, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Alle convenzioni 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928-VI, stipulate con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Medi-

ferraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, sono portate le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

Nell'art. 1 della convenzione 7 febbraio 1928 ai paragrafi: 9. *Linea dell'India* e 10. *Linea dell'Estremo Oriente* sono sostituiti i seguenti:

9. — *Linea dell'India*: Trieste-Venezia-Brindisi-Bombay e ritorno; velocità normale di esercizio miglia 12; periodicità: ogni 4 settimane nell'anno 1929, mensile nell'anno 1930 e seguenti;

10. — *Linea dell'Estremo Oriente*:

nell'anno 1929 sarà effettuata con l'itinerario Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Colombo-Singapore-Hongkong-Shanghai-Yokohama e ritorno, con periodicità di 2 settimane e con velocità normale di esercizio di miglia 10;

nell'anno 1930 e seguenti sarà effettuata con periodicità bimensile e con gli itinerari sottoindicati, alternati:

itinerario *A*: Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Colombo-Singapore-Hongkong-Shanghai-Yokohama e ritorno; velocità normale di esercizio: miglia 11;

itinerario *B*: Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Colombo-Singapore-Hongkong-Shanghai-Dairen e ritorno; velocità normale di esercizio: miglia 10.

In ciascun anno dal 1929 in poi saranno eseguiti nella predetta linea dell'Estremo Oriente i seguenti approdi:

a) 24 (ventiquattro) approdi a Karachi, in andata o in ritorno della linea suddetta, e dal 1930 in poi o nell'itinerario *A* o nell'itinerario *B* della linea stessa;

b) 18 (diciotto) approdi distribuiti fra gli scali di Vladivostok, Dairen, Manilla, Rangoon, Bombay e Karachi.

Art. 2.

Oltre alle linee di navigazione di cui all'art. 1 della convenzione 7 febbraio 1928 modificato dall'art. 1 della presente convenzione, la Società si obbliga di eseguire durante l'anno 1929 la seguente:

Linea della Palestina: Trieste-Brindisi-Jaffa-Caifa-Beirut-Alessandria-Beirut-Caifa-Jaffa-Brindisi-Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità normale di esercizio: miglia 11.

Art. 3.

L'art. 14 della convenzione 22 febbraio 1926 è sostituito dal seguente:

« In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire venticinquemilioniottocentocinquantamila (L. 25,850,000).

« Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19 ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

« La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso ».

Fatta a Roma in tre originali, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII.

p. Il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. La Società di navigazione « Lloyd Triestino »:
GIUSEPPE PREMUDA.

Numero di pubblicazione 2061.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1410.

Iscrizione dell'incrociatore « Bolzano » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'incrociatore da 10160 tonnellate di dislocamento standard e 36 nodi di velocità, in corso di ordinazione alla Ansaldo S. A. di Genova, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Bolzano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2062.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1411.

Iscrizione dei Regi cacciatorpediniere « Folgore », « Lampo », « Baleno » e « Fulmine » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro cacciatorpediniere da 1465 tonnellate, in corso di ordinazione due alle Officine e Cantieri Partenopei di Napoli e due ai Cantieri del Quarnaro di Fiume, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di: « Folgore », « Lampo », « Baleno », « Fulmine ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2063.

REGIO DECRETO 10 giugno 1929, n. 1412.

Iscrizione dei sommergibili « Argonauta », « Fisalia », « Medusa », « Jalea », « Jantina », « Nautilus » e « Salpa » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sette sommergibili di piccola crociera in corso di ordinazione, tre al Cantiere navale Triestino di Monfalcone, due al Cantiere Odero-Terni della Spezia e due al Cantiere navale Tosi di Taranto, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo rispettivamente i nomi di: « Argonauta », « Fisalia », « Medusa », « Jalea », « Jantina », « Nautilus », « Salpa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 62. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2064.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1409.

Approvazione della convenzione aggiuntiva riguardante il trapasso degli impianti delle reti urbane di Piombino, Civitavecchia e Poggio Mirteto alla Società telefonica tirrena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 508 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 9 maggio 1929 circa il trapasso alla predetta Società delle reti di Piombino, Civitavecchia e Poggio Mirteto e relative estensioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il giorno 16 luglio 1929 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica tirrena, il municipio di Piombino e la Società Volsinia di elettricità dall'altra parte.

La predetta convenzione aggiuntiva è esente da ogni tassa di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 del sopra citato decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 59. — MANCINI.

CONVENZIONE.

Repertorio n. 101.

L'anno 1929, VII E. F., il giorno 16 di luglio, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente della Azienda detta, e il comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale, testimoni cogniti ed idonei

Sono comparsi

Da una parte: il gr. uff. prof. comandante Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il commendatore dott. Salvatore Tucci, capo sezione amministrativo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dall'altra parte: il comm. rag. Giulio Del Pino fu Giacomo, in rappresentanza della Società telefonica tirrena, concessionaria dei telefoni pubblici della quarta zona; il cav. uff. Sabatino Mochi fu Giuseppe, in rappresentanza del municipio di Piombino; l'on. ing. Romolo Raschi, in rappresentanza della Società Volsinia di elettricità;

Le quali parti hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

Il predetto municipio di Piombino e la Società Volsinia di elettricità, legalmente rappresentate come sopra, dichiarano di rinunciare come effettivamente rinunciano, dalla data di cui all'articolo seguente, all'impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico nelle reti urbane di Piombino, Civitavecchia, Poggio Mirteto e relative estensioni ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi; e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'articolo 54 della convenzione principale stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Società telefonica tirrena il 17 aprile 1925 (Repertorio n. 1477) registrata a Roma, Ufficio atti pubblici, li 8 maggio 1925, al n. 22178, reg. 440.

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi tra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 17 aprile 1925, e sono dati in concessione alla So-

cietà telefonica tirrena a decorrere dal 1° luglio 1929, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società telefonica tirrena corrisponderà allo Stato la somma di L. 40,000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 17 aprile 1925.

* * *

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine tre oltre la presente di un sol foglio uso bollo.

Salvatore Tucci fu Carmelo.
Giuseppe Pession.
Ing. Romolo Raschi.
Giulio Del Pino.
Mochi Sabatino.
Cesidio Giovanni Di Pirro, teste.
Giuseppe Capanna, teste.
Mario Santini.

Registrato a Roma il 10 agosto 1929, Ufficio atti pubblici, n. 874, lib. I, vol. 477. — *Gratis.*

Numero di pubblicazione 2065.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1407.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) per la cessione alla Società medesima del traffico telefonico italo-svizzero attraverso il Sempione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la convenzione aggiuntiva 2 settembre 1927 approvata con R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1960 (registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1927, Atti del Governo, registro 265, foglio 177) per la concessione alla Stipel del cavo telefonico sotterraneo Baveno-Domodossola-Iselle;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il giorno 16 luglio 1929-VII, fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra, per la cessione alla Società medesima del traffico telefonico italo-svizzero attraverso il Sempione.

La predetta convenzione aggiuntiva è esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del sopra citato decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 57. — MANCINI.

CONVENZIONE.

Repertorio n. 105.

L'anno 1929, VII E. F., il giorno 16 di luglio, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente dell'Azienda detta, e il comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale, testimoni cogniti ed idonei

Sono comparsi

Da una parte: il gr. uff. prof. comandante Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il comm. dott. Salvatore Tucci in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti in rappresentanza della Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) con sede in Torino, concessionaria dei telefoni pubblici della prima zona;

Le quali parti hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

In base alla convenzione aggiuntiva in data 2 settembre 1927 - Anno V, registrata a Roma il 2 novembre 1927, Ufficio atti pubblici, libro 1640, vol. 458, è concesso alla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda di attivare attraverso il suo cavo telefonico interurbano Milano-Baveno-Iselle le seguenti comunicazioni:

Milano-Ginevra	due
Milano-Losanna	due
Milano-Briga	una
Briga-Arona	una
Arona-Losanna	una

in aggiunta alle comunicazioni Briga-Domodossola e Briga-Iselle, il cui traffico è stato ceduto alla Stipel con la convenzione principale in data 1° aprile 1925, registrata a Roma, Atti pubblici, il 6 maggio 1925, al n. 22006, registro 440.

Con tale concessione si intende ceduto alla Stipel il traffico attualmente transitante sui circuiti aerei statali Milano-Losanna, Milano-Briga e Milano-Ginevra e cioè il traffico

fra l'Italia e i Cantoni di Vaud, Friburgo (parte meridionale), Vallese, Ginevra e la regione di Nyon.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si impegna a far transitare sul cavo sociale Milano-Baveno-Iselle, consegnandole all'ufficio sociale di Milano, le conversazioni richieste da località non comprese nell'àmbito della 1ª zona telefonica per i suddetti centri svizzeri.

Analogamente la Stipel si impegna a far transitare sui circuiti statali, consegnandole all'ufficio telefonico statale di Milano, le conversazioni in partenza dagli stessi centri svizzeri e dirette ad uffici non compresi nell'àmbito della 1ª zona telefonica.

Art. 2.

Alla Società suddetta sono inoltre cedute in proprietà ed esercizio le seguenti linee telefoniche:

7010 Milano-Losanna in filo di bronzo di mm. 5;
7031-*bis* Milano-Briga in filo di bronzo di mm. 3;
7032-*bis* Milano-Ginevra in filo di bronzo di mm. 3.

Il valore delle linee telefoniche suddette è fin d'ora stabilito nella misura di L. 1,141,100 e la rata annua che la Società dovrà corrispondere ai sensi dell'art. 8 della convenzione principale, comprendente la quota di interesse e di ammortamento, è fissata in L. 91,288.

La Società si impegna a mantenere in servizio come riserva uno dei tre succitati circuiti aerei. Il circuito stesso sarà scelto dalla Società.

Art. 3.

In corrispettivo della cessione del traffico istradato sugli attuali circuiti aerei statali Milano-Losanna, Milano-Briga e Milano-Ginevra la Società Stipel corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutta la durata della concessione, oltre al canone sugli introiti lordi previsto dalle disposizioni vigenti, un compenso annuo di L. 74,000 per i primi cinque anni a partire dal 1° luglio 1929 - Anno VII, L. 80,000 dal sesto al decimo anno e L. 90,000 per il resto della concessione. Le suddette somme dovranno essere pagate in quattro rate trimestrali anticipate.

Nelle suddette somme è compresa la compartecipazione dovuta dalla Stipel per le conversazioni transitanti sul cavo statale posato sotto la galleria del Sempione e del quale la Stipel potrà utilizzare nove circuiti.

Tale compartecipazione è pel primo anno forfetizzata in L. 65,000. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente, sarà in facoltà dell'Amministrazione di richiedere il mantenimento della somma forfetizzata oppure che essa sia, consenziente la Società, elevata in base a nuovi accertamenti o che si proceda per gli anni successivi al calcolo della compartecipazione in base al traffico effettivo risultante dalla contabilità internazionale.

In quest'ultimo caso, le cifre di consolidamento del traffico verrebbero ridotte a L. 9000 dal secondo al quinto anno, a L. 15,000 dal sesto al decimo e a L. 25,000 per il restante periodo della concessione.

Art. 4.

Verificandosi la necessità di utilizzare da parte della Stipel altri circuiti in più dei nove considerati nell'articolo precedente, la Società si impegna di corrispondere all'Azienda di Stato un compenso pari a L. 200 per coppia-chilometro.

Art. 5.

Fermi restando in ogni caso gli effetti del precedente articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di rescindere con preavviso di tre mesi la presente convenzione, oltre che nei casi previsti nella convenzione principale, anche quando si renda opportuno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, modificare, in dipendenza di accordi internazionali, l'istradamento del traffico tra l'Italia e la Svizzera.

* * *

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro a' sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine sette oltre la presente di due fogli uso bollo.

Gian Giacomo Ponti
Salvatore Tucci
Giuseppe Pession
Cesidio Giovanni Di Pirro, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini.

Registrato a Roma il 10 agosto 1929, Ufficio atti pubblici, n. 873, lib. I, vol. 477. — *Gratis.*

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1929.
Delimitazione dei confini del comune di Battipaglia (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 623, con cui è stato costituito il comune di Battipaglia;

Decreta:

I confini del comune di Battipaglia sono delimitati in conformità dell'unito progetto, vistato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e dal capo della Sezione tecnica catastale di Salerno.

Il prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Confine descrittivo del comune di Battipaglia.

A nord. — Il confine si inizia dal ponte sul torrente Vallimonio della strada comunale dei Serroni e segue il confine a monte della strada in modo che sia il ponte che la strada ricadano nel territorio di Battipaglia. Al bivio con la strada che mena alla località Casolla, il confine segue la suddetta strada e quindi la carrareccia che scende al greto del fiume Tusciano in modo che entrambe le dette strade siano comprese nel comune di Battipaglia.

Raggiunto nel greto del fiume Tusciano il punto di confluenza dei confini attuali fra i comuni di Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano ed Eboli il confine del nuovo comune di Battipaglia segue l'attuale confine fra i comuni

di Olevano sul Tusciano ed Eboli fino al confine orientale del foglio n. 6 della mappa catastale di Eboli.

Ad est. — Quindi il confine segue il limite orientale dei fogli 6 e 17 delle mappe catastali del comune di Eboli, attraversando la strada statale n. 19 e la ferrovia Napoli-Potenza raggiungendo il limite nord del foglio 24 delle mappe del comune di Eboli. Segue quindi i confini orientali delle particelle 23 e 45 del foglio 24 della mappa di Eboli fino all'incontro della strada comunale Bosco Fili.

A sud. — Il confine segue il limite nord della strada Bosco Fili, in modo da lasciare la strada stessa nel territorio del comune di Eboli fino all'innesto con la strada statale n. 18, continua lungo il confine orientale di detta strada statale che attraversa in corrispondenza della strada Cornicello d'Oro, di cui segue il limite meridionale in modo che la strada stessa ricada nel comune di Battipaglia.

All'estremo della strada Cornicello d'Oro segue il limite sud del foglio n. 36 della mappa di Eboli fino alla strada Santa Lucia-Aversana detta del Battaglio, quindi segue il confine sud della suddetta strada in modo che essa ricada in comune di Battipaglia, continua seguendo il confine del foglio 37 di mappa del comune di Eboli fino all'incontro col canale di bonifica Lignara e lungo l'asse del canale Lignara fino al mare.

Ad ovest. — Il confine segue ad ovest il mar Tirreno fino alla foce del fiume Tusciano, risale il fiume fino allo sbocco del torrente Lama, segue detto torrente fino al ponte della strada comunale detta del Cilento, percorre il limite nord di detta strada fino al torrente Vallimonio in modo da includere nel comune di Battipaglia sia la strada che i suddetti ponti sul Lama e sul Vallimonio, e quindi segue il torrente Vallimonio fino al ponte della strada comunale dei Serroni.

Salerno, maggio 1929 - Anno VII

Visto: *l'ingegnere capo del Genio civile*:
GIUSEPPE PETRILLI.

Visto: *l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico del catasto*:
ALCIDE MIANI.

(4367)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di La Sterza Vecchia (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di La Sterza Vecchia (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di La Sterza Vecchia (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 88.

(4408)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Coreglia Antelminelli (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Triunvirato reggente il Fascio di Coreglia Antelminelli (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Coreglia Antelminelli (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 85.

(4409)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pontedera (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pontedera (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pontedera (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 210.

(4410)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1929.
Agevolazioni tariffarie a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di prodotti orto-frutticoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il promemoria n. M. T. 21-3/25/2317 in data 9 giugno 1929 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio movimento e traffico) relativo alla creazione di centri di esportazione orto-frutticola nelle città di Verona e Bologna;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Ai trasporti a carro di prodotti orto-frutticoli diretti ai Magazzini generali di Verona ed alla Società magazzini generali di Bologna e dai medesimi rispediti nella loro composizione originaria, salvo eventuale apertura dei carri per prelevamento campioni, è accordata, in via di rimborso, la tassazione sulla percorrenza complessiva effettivamente percorsa sulle Ferrovie dello Stato dal trasporto originario e da quello rispedito.
Sulla somma da rimborsare quale differenza fra le tasse computate in base ai percorsi separati e quelle computate in base alla percorrenza complessiva effettuata, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato trattiene a suo favore il 10 % a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni.
La facilitazione è accordata solo quando il trasporto originario sia stato effettuato in porto assegnato e la rispedizione in affrancato.
La suddetta concessione è applicabile ai trasporti che avranno inizio dal giorno 15 giugno 1929-VII.

Roma, addì 14 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4411)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-32620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Stupar fu Stefano, nata a Trieste il 27 aprile 1901, e residente a Trieste, S. M. M. Sup., 677, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stuppi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Stupar è ridotto in « Stuppi ».
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4205)

N. 11419-36079.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Zottich in Miniussi di Giovanni, nata a Trieste il 22 agosto 1901 e residente a Trieste, Grotta di Sopra, 267, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Anna Zottich in Miniussi è ridotto in « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4206)

N. 11419-2094.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giuseppina Battiston vedova Potokar fu Angelo, nata a Trieste il 15 novembre 1881 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rivierani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giuseppina Battiston vedova Potokar è ridotto in « Rivierani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla fu Carlo, nata il 3 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4209)

N. 11419-34995.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Evelina Rawicz fu Massimiliano, nata a Leopoli il 27 ottobre 1888 e residente a Trieste, via C. de Rittmeyer, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ravis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Evelina Rawicz è ridotto in « Ravis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4210)

N. 11419-294.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Milloch di Francesco, nato a Capodistria il 14 maggio 1887 e residente a Trieste, via Ponziana n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Milloch è ridotto in « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4213)

N. 11419-325.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Paulovich fu Giovanni, nato a Cherso il 26 marzo 1888 e residente a Trieste, piazza della Valle n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paulini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Paulovich è ridotto in « Paulini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Paulovich nata Picciu fu Antonio, nata il 1° agosto 1892, moglie;
2. Guerino di Giuseppe, nato l'8 agosto 1914, figlio;
3. Bruno di Giuseppe, nato il 14 aprile 1919, figlio;
4. Livia di Giuseppe, nato il 12 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4214)

N. 11419-5614.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Gerussich di Giovanni, nato a Trieste il 3 marzo 1900 e residente a Trieste, via della Tesa n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Gerussich è ridotto in « Gerussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(4215)

N. 11419-31401.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pikic fu Pietro, nato a Sablegrande (S. Croce di Vipacco) il 30 agosto 1868 e residente a Trieste, via Romagna n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Picchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pikic è ridotto in « Picchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Pikic nata Vranetic fu Giuseppe, nata il 31 dicembre 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4216)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Puric di Giuseppe, nata a Trieste il 27 gennaio 1901 e residente a Trieste, valle di Rozzol n. 748, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Purini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Puric è ridotto in « Purini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4217)

N. 11419-33186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Prunk fu Giovanni, nato a Fiume il 27 febbraio 1896 e residente

a Trieste, via Riserta n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pruni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quando all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Prunk è ridotto in « Pruni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Odetta Prunk nata Ceconi fu Pietro, nata il 27 luglio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4218)

N. 11419-793.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pregel fu Matteo, nato a Trieste il 1° febbraio 1874 e residente a Trieste, via Tiziano Vecelio, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e percisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pregel è ridotto in « Pregi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice Pregel nata Luis fu Domenico, nata il 16 febbraio 1886, moglie;
2. Marcello di Giuseppe, nato il 13 febbraio 1908, figlio;
3. Livio di Giuseppe, nato l'11 ottobre 1910, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nato il 5 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4220)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso nazionale per la Vittoria del grano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1927, emanato di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1928, registro n. 1 Economia nazionale, foglio n. 37, contenente le norme relative all'espletamento del concorso nazionale per la Vittoria del grano.

Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 830, col quale le disposizioni legislative concernenti il concorso nazionale per la Vittoria del grano sono estese alle Colonie dell'Africa settentrionale;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito, tra i conduttori di fondi coltivatori di frumento del Regno e delle Colonie dell'Africa settentrionale, il VII concorso nazionale per la Vittoria del grano, per l'anno agrario 1929-30.

Il concorso consta di una gara provinciale e una gara nazionale.

Nella gara nazionale i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende.

Nella gara provinciale i premi saranno separatamente assegnati per quelle delle tre anzidette categorie di aziende che si riscontrano nella Provincia.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria, entro il 31 marzo 1930, redatte su apposito modulo fornito dalla Commissione stessa e firmato rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale stabilirà, per la rispettiva Provincia, in relazione alle condizioni locali, i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria.

Le aziende parteciperanno al concorso con la loro complessiva entità ed organizzazione, oltre che per la parte della superficie specialmente coltivata a frumento.

Non sono ammesse al concorso aziende nelle quali la superficie investita a frumento sia inferiore ad un ettaro.

Art. 3.

I premi verranno attribuiti a coloro che abbiano ottenuto la maggiore produzione unitaria di frumento, con notevole distacco nel rapporto tra essa e quella media delle aziende circostanti, e dimostrino comunque di aver praticato: *a*) buone lavorazioni del terreno con macchine di cui l'azienda sia dotata; *b*) sufficienti e razionali concimazioni indirette o complementari dirette; *c*) la semina con frumenti di razze elette o delle varietà locali di maggiore pregio, e con seme selezionato e disinfettato; *d*) diligenti cure colturali.

Costituiranno titolo di speciale merito: *e*) la semina in linee, a macchina, o con altro metodo giustificato dalle condizioni locali, che permetta in ogni modo di conseguire i vantaggi della semina a macchina; *f*) l'adozione di razionali dotazioni, comprendenti leguminose da foraggio; *g*) la presenza della massima quantità possibile di bestiame in rapporto alle risorse foraggere e all'ordinamento dell'azienda; *h*) il carattere di continuità e organicità delle norme della coltivazione del frumento, e il posto a questa dato nella complessiva attività e nell'indirizzo economico dell'azienda.

Art. 4.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale, della somma indicata nell'annessa tabella *A*.

Tale somma verrà ripartita in premi di diversa entità per le categorie di aziende agrarie di cui all'art. 1, ultimo comma, e per le aziende di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori con manifesto, affisso non più tardi del 30 settembre 1929, col quale la Commissione pubblicherà il presente bando completato nei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria e nella ripartizione dei premi per la gara provinciale. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

E' in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara, ad altre categorie di aziende i premi che si mostrassero esuberanti per una determinata categoria.

E' pure in facoltà della Commissione di convertire i premi in denaro in macchine agrarie ed attrezzi o materie utili nell'agricoltura, di corrispondente valore.

Art. 5.

Il concorso provinciale sarà istruito da una speciale Commissione, nominata dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Di detta speciale Commissione faranno parte, come segretario relatore, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, e, come membri esperti consultivi, tutti i reggenti delle sezioni ordinarie della Cattedra ambulante, ciascuno per la propria circoscrizione.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme col personale tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura.

Rilevati e accertati con speciali sopraluoghi per ogni concorrente tutti gli elementi di cui all'art. 3, la Commissione procederà alla classificazione generale dei partecipanti al concorso e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi stessi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale, con l'intervento di due terzi almeno dei suoi membri e con l'assistenza di tutti i tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati e fare accertamenti.

Art. 6.

La classificazione prevista dal precedente articolo sarà formata col metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 15 alla produzione unitaria, punti 15 per la lavorazione del terreno, punti 10 per la concimazione, punti 10 per la varietà del frumento seminata, punti 10 per le cure colturali, punti 10 per la semina in linee, punti 10 per la rotazione agraria, punti 10 per la dotazione di bestiame di cui l'azienda dispone, e punti 10 infine per esprimere un giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di questa nel quadro generale dell'attività produttiva dell'azienda.

Possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

La Commissione giudicatrice ha per termine massimo nell'espletamento del suo cômpito il 31 agosto 1930.

Art. 7.

Alla gara nazionale sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale.

I premi assegnati per la gara nazionale sono indicati nell'annessa tabella *B*.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno entro il 10 settembre 1930, in piego raccomandato, al Ministero dell'economia nazionale, la relazione sullo svolgimento del concorso e le proposte dei premi per la gara provinciale, e segnaleranno inoltre i primi premiati delle tre categorie di aziende nella gara stessa, aventi diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati su detti dovranno essere rimesse la scheda originale controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e una particolare relazione illustrativa.

Art. 8.

Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta della Commissione giudicatrice della gara nazionale, potrà disporre ulteriori accertamenti, incaricandone sia componenti della Commissione predetta, sia propri funzionari, sia direttori di Cattedre di agricoltura o di Istituti sperimentali dipendenti dal Ministero stesso.

Art. 9.

I concorrenti che siano già stati premiati nei precedenti anni non potranno conseguire nuovi premi sia nella gara provinciale che in quella nazionale, se non avranno dimostrato, con i risultati raggiunti e con la prova dei nuovi mezzi tecnici adottati per raggiungerli, di aver notevolmente aumentata e migliorata la produzione granaria.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio sia nella gara provinciale che in quella nazionale.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria i premi dovranno essere divisi per metà tra il proprietario ed il colono.

Art. 10.

Per lo svolgimento del concorso delle colonie dell'Africa Settentrionale i cômpiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e alle Cattedre ambulanti di agricoltura saranno esercitati rispettivamente dalle direzioni dei servizi agrari del Governo della Tripolitania e Cirenaica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1929 - Anno VII.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

SOMME ASSEGNATE PER I PREMI NELLA GARA PROVINCIALE.

Provincie	L.
Provincie di: Agrigento, Alessandria, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Palermo, Perugia, Roma	L. 21,000
Provincie di: Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo, Torino, Trapani, Viterbo	» 16,000
Provincie di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecce, Milano, Nuoro, Pavia, Pescara, Pisa, Ragusa, Rieti, Rovigo, Taranto, Terni, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza	» 12,000
Provincie di: Como, Livorno, Lucca, Novara, Pistoia, Pola, Reggio Calabria, Udine, Vercelli	» 9,000
Provincie di: Aosta, Bolzano, Genova, Gorizia, Imperia, Massa, Savona, Spezia, Trento, Trieste, Varese	» 5,000
Provincie di: Belluno, Fiume, Sondrio, Zara	» 2,000
Tripolitania e Cirenaica, complessivamente	» 10,000

TABELLA *B*.

PREMI PER LA GARA NAZIONALE.

	1° premio	2° premio	3° premio	4° premio	5° premio
Grandi aziende agrarie	100,000	50,000	25,000	20,000	15,000
Medie » »	80,000	40,000	20,000	15,000	10,000
Piccole » »	50,000	25,000	15,000	10,000	5,000

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(4794)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.